

IL PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Ordinanza n. 10 del 31 maggio 2024

Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e ss.mm.ii. Disposizioni relative alla proroga dei termini di conclusione degli interventi e di presentazione della documentazione di rendicontazione del saldo finale per le imprese di tutti i settori, per le persone fisiche.

Ordinanza n. 8 del 15 aprile 2024. Nuove disposizioni in merito all'ultimazione delle attività relative alla concessione ed erogazione dei contributi riconosciuti ai sensi delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi. Modifiche all'ordinanza n. 4 del 29 febbraio 2024

Modifica dei termini per la conclusione dei lavori e la rendicontazione delle spese sostenute.

Visti:

- il Decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla Legge 1° agosto 2012, n. 122, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”*;
- il Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, recante *“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”*;

Preso atto che il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, a far data dal 29 dicembre 2014, anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del Decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni, dalla Legge 1° agosto 2012, n. 122.

Viste le Decisioni della Commissione Europea:

- C(2012)9471 *final* e C(2012)9853 *final* relative alla notifica degli aiuti di Stato destinati ad ovviare ai danni arrecati dagli eventi sismici verificatisi in Emilia-Romagna;
- C(2016)2870 *final* con la quale i termini previsti nel regime di cui alla summenzionata Decisione C(2012)9471 *final* per il pagamento degli aiuti compensativi sono prorogati fino al 31 dicembre 2018 per le imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato 1 del TFUE;

Richiamate:

- l'Ordinanza del 12 ottobre 2012, n. 57, recante "*Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle Linee Guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi*" e ss.mm.ii.;
- l'Ordinanza n. 29 del 28 agosto 2012, recante "*Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili*" e successive modifiche ed integrazioni" e ss.mm.ii.;
- l'Ordinanza n. 51 del 5 ottobre 2012 "*Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0)*" e ss.mm.ii.;
- l'Ordinanza n. 86 del 6 dicembre 2012 "*Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E1, E2 o E3)*" e ss.mm.ii.;

Visti:

- il comma 408, articolo 1, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*" che dispone che il termine di scadenza dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al **31 dicembre 2024**;
- il Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56, recante "*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*", che all'articolo 36-*bis* dispone che all'articolo 3-*bis*, comma 4-*bis* del summenzionato Decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazione dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole "31 dicembre 2023" siano sostituite dalle parole "**31 dicembre 2025**", prorogando quindi,

in relazione ai finanziamenti agevolati, il termine di utilizzo delle somme depositate sui conti correnti bancari vincolati in favore delle imprese agricole e agroindustriali;

Richiamate:

- l’Ordinanza del 15 giugno 2023, n. 9, recante “*Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e ss.mm.ii. Disposizioni relative alla proroga dei termini di conclusione degli interventi e di presentazione della documentazione di rendicontazione del saldo finale sia per le imprese di tutti i settori, che per le persone fisiche*”;
- l’Ordinanza dell’11 ottobre 2023, n. 15, recante “*Ordinanza del 12 ottobre 2012, n. 57 e ss.mm.ii. Disposizioni connesse alla proroga del termine per l’utilizzazione delle somme depositate nei conti correnti vincolati per gli interventi di ricostruzione delle imprese agricole e agroindustriali a seguito del sisma del 2012 nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo. Modifica dei termini di cui all’Ordinanza n. 10/2022 e ss.mm.ii.*”;
- l’Ordinanza n. 8 del 15 aprile 2024, recante “*Nuove disposizioni in merito all’ultimazione delle attività relative alla concessione ed erogazione dei contributi riconosciuti ai sensi delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi. Modifiche all’ordinanza n.4 del 29 febbraio 2024*”;
- l’Ordinanza del 22 marzo 2024, n. 6, recante “*Riordino e aggiornamento della disciplina dell’ordinanza del 20 maggio 2022, n. 10*”;

Ritenuto, pertanto, necessario, per quanto fin qui espresso, al fine del completo riavvio delle attività produttive del territorio:

- prorogare i termini di conclusione degli interventi e di rendicontazione delle spese sostenute, a prescindere dalla data di concessione del contributo, per le imprese agricole operanti nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato 1 del TFUE, ai sensi di quanto previsto dal summenzionato articolo 36-bis del Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19; e, pertanto,
- prorogare contestualmente anche per i beneficiari – imprese di tutti gli altri settori, persone fisiche nonché le altre tipologie di beneficiari – i termini per la conclusione degli interventi e la rendicontazione delle spese sostenute ai sensi di una efficace e imparziale azione amministrativa; e, infine,
- prorogare, per le motivazioni di cui al punto precedente, la scadenza dei termini generali degli interventi di ricostruzione privata disciplinati, da ultimo, dalla summenzionata Ordinanza n. 8 del 15 aprile 2024.

Tutto ciò premesso e considerato, per far fronte alle esigenze sopra menzionate, si

DISPONE

Articolo 1

Ambito di applicazione del regime di proroga e delle disposizioni connesse – Ordinanza n. 57/2012

1. Al fine di consentire il completo riavvio delle attività produttive, è ammessa la proroga per la conclusione degli interventi e la presentazione della rendicontazione finale per i beneficiari di cui all'Ordinanza n. 57/2012 e *ss.mm.ii.*, ovvero imprese agricole operanti nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato 1 del TFUE, imprese di tutti gli altri settori, persone fisiche nonché le altre tipologie di beneficiari.

Articolo 2

Termini e modalità di operatività della proroga d'ufficio o di presentazione dell'istanza di proroga – Ordinanza n. 57/2012

1. La proroga si intende operante **d'ufficio** per i beneficiari di cui al precedente articolo 1, comma 1 che abbiano già usufruito di una proroga ai sensi delle ordinanze nn. 9, 10 e 15 del 2023.
2. L'istanza di proroga – per la conseguente rimessione in termini – dovrà, invece, essere presentata entro il **31 ottobre 2024** esclusivamente per i seguenti soggetti:
 - a. eredi di beneficiari di contributo, a seguito della chiusura della **successione post-mortem**, quando sia certa la titolarità dei beni immobili nei quali alla data del sisma si svolgeva una delle attività di cui all'Ordinanza 57/2012 e *ss.mm.ii.*;
 - b. beneficiari già oggetto di un provvedimento di **revoca** motivato esclusivamente dal mancato rispetto dei termini di conclusione degli interventi e rendicontazione del saldo; in tali casi, il precedente provvedimento verrà revocato solo ad esito positivo dell'istruttoria di rendicontazione del Saldo o del primo dei SAL intermedi, qualora richiesti;
 - c. beneficiari che, al solo fine di rispettare i termini della previgente normativa, abbiano presentato un **Saldo in diminuzione** – di cui abbiano ottenuto anche la relativa liquidazione – o una richiesta di **variante in diminuzione** del contributo; in tale ultimo caso, l'istanza dovrà essere corredata di documentazione attestante la variante di progetto e, di conseguenza, di contributo richiesto;
3. L'eventuale rimessione in termini di cui al comma precedente è subordinata ad una previa valutazione circa la disponibilità e/o la capienza finanziaria dei conti dedicati e/o delle risorse del Commissario Delegato; tale verifica avverrà con specifico atto di quest'ultimo;
4. Fermo restando quanto già previsto dall'Ordinanza n. 57/2012 e *ss.mm.ii.* in merito alla procedura per l'erogazione dei contributi, i beneficiari che intendano presentare istanza di proroga ai sensi del precedente comma 2, dovranno allegare alla medesima, pena la sua inammissibilità, la seguente documentazione:
 - a. relazione dettagliata con relativo cronoprogramma, che descriva le fasi e la data finale di completamento, dando adeguata giustificazione ad eventuali cause di ritardo nella realizzazione degli interventi;

- b. copia del titolo abilitativo edilizio efficace e idoneo per gli interventi edilizi previsti – anche nella forma del silenzio-assenso ove previsto dalla normativa – se ne sono già in possesso; in assenza dello stesso, i beneficiari dovranno dichiarare di impegnarsi a trasmetterlo sulla piattaforma “Sfinge” entro e non oltre il **31 dicembre 2024**.
5. La mancata produzione del titolo abilitativo edilizio efficace e idoneo per gli interventi edilizi previsti nei termini di cui al precedente comma 4, lett. b), comporterà l’avvio del procedimento di revoca del contributo.
6. Tutte le istanze di cui al precedente comma 2 dovranno essere presentate attraverso la piattaforma SFINGE, pena la loro irricevibilità.

Articolo 3

Termini di conclusione dei lavori e presentazione della rendicontazione per il Saldo – Ordinanza n. 57/2012

1. Per i beneficiari di cui all’articolo 1 della presente ordinanza, il termine per la conclusione dei lavori e la contestuale presentazione della rendicontazione per la liquidazione del saldo finale è fissato al **31 maggio 2025**.
2. Fanno eccezione al comma precedente gli interventi delle imprese agricole operanti nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato 1 del TFUE, relativi alle stalle e porcilaie, il cui termine – per la complessità delle strutture – è fissato al **20 settembre 2025**.

Articolo 4

Termini di presentazione degli stati di avanzamento lavori intermedi (SAL) – Ordinanza n. 57/2012

1. Dalla data di pubblicazione della presente ordinanza è consentita, per i beneficiari di cui all’articolo 1, la presentazione fino ad un limite massimo di due stati di avanzamento lavori intermedi, purché ciascuno di essi non sia inferiore al 35% (trentacinque per cento) dell’importo ammesso a contributo.
2. Restando fermo il numero massimo di stati di avanzamento lavori intermedi ammissibili ai sensi dell’Ordinanza 57/2012 e *ss.mm.ii.*, i due stati di avanzamento lavori intermedi di cui al precedente comma potranno rispettivamente essere presentati entro i seguenti termini:
- a. 1° SAL intermedio entro il **31 dicembre 2024**;
 - b. 2° SAL intermedio entro il **28 febbraio 2025**; ad eccezione degli interventi delle imprese agricole operanti nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato 1 del TFUE, relativi alle stalle e porcilaie, il cui termine – per la complessità delle strutture – è fissato al **15 luglio 2025**.

Articolo 5

Modifiche all'Ordinanza n. 8 del 15 aprile 2024

1. All'articolo 5, comma 1, il termine del "31/08/2024" è sostituito con il termine del "31/08/2025".
2. All'articolo 8, comma 2, le parole "articolo 4, comma 1" sono sostituite con le parole "articolo 6, comma1".

Articolo 6

Norme transitorie e finali

1. Alla data di pubblicazione della presente ordinanza, si intendono decaduti i termini di conclusione degli interventi e di rendicontazione delle spese sostenute previsti dai previgenti atti richiamati del Commissario Delegato.
2. L'ordinanza produce i suoi effetti anche nel periodo transitorio compreso tra i termini previsti dalle previgenti normative e la data di pubblicazione della stessa, sanando l'eventuale periodo di *vacatio legis*.
3. Resta ferma, altresì, la disciplina di cui all'Ordinanza n. 6 del 22 marzo 2024, avente ad oggetto il riordino e l'aggiornamento della disciplina dell'Ordinanza del 20 maggio 2022, n. 10, recante "*Criteri e modalità di riconoscimento, in via eccezionale ed una tantum, di un incremento del contributo a copertura dei maggiori costi derivanti dall'aumento eccezionale dei prezzi dei materiali*" e la facoltà dei beneficiari di presentarne la relativa istanza.

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna,

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)